



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Consiglio Regionale della Toscana
Proposta di Legge n. 303
Prot. n. 12971/2.6 del 21.10.2008

Firenze, 14 ottobre 2008

Al Presidente
del Consiglio Regionale
S e d e

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla L.R. 26 giugno 2008, n. 37, "Riordino delle Comunità montane".

Marco Carraresi

Roberto Benedetti

Alberto Magnolfi

Giuliana Baudone

Marcella Amadio

Piero Pizzi

Annamaria Celesti

Rossella Angiolini

Maurizio Dinelli

Leopoldo Provenzali

Andrea Agresti

Angela Notaro

Marco Cellai

Jacopo Ferri

Alessandro Antichi

Angelo Pollina

Del Carlo

Luca Paolo Titoni

Virgilio Luvisotti

Paolo Marcheschi

Stefania Fuscagni

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica della L.R. 26 giugno 2008, n. 37,

“Riordino delle Comunità montane”.

Art. 1

L'articolo 27 della l.r. 26 giugno 2008, n. 37 “Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano” è sostituito dal seguente:

“Art. 27 - Costituzione della Comunità dell'Arcipelago Toscano

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali), e con le stesse modalità previste dalla presente legge per la costituzione delle comunità montane, i comuni dell'Isola d'Elba ed i comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio, formano la Comunità dell'Arcipelago Toscano”.

RELAZIONE

La legge regionale n. 37/2008 "riordino delle comunità montane" origina dall'esigenza di dare attuazione all'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) la quale dispone che le Regioni, sentiti i consigli delle Autonomie Locali, provvedano, con proprie leggi, al riordino della disciplina delle Comunità Montane in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il loro funzionamento entro un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnato per l'anno 2007, all'insieme delle Comunità Montane presenti nella Regione.

La Toscana, con la succitata legge 37, ha provveduto a tale riordino mantenendo in essere 14 Comunità Montane, in luogo delle venti preesistenti, tenendo conto del limite di altitudine media di cinquecento metri s.l.m. ma includendo fra le Comunità montane da estinguere anche quella dell'Arcipelago Toscano benché essa esuli dal criterio dell'altitudine giusto quanto contemplato dall'art. 29 del TUEL che fa espressa menzione delle Comunità delle isole minori che per esigenza di speciale tutela derivante dal disagio della condizione di insularità, debbono comunque essere salvaguardate in forma speciale.

Tale esigenza, a forte valenza sociale ed economica, è invece pregiudicata dal disposto di cui all'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 37 laddove si afferma che alla Comunità dell'Arcipelago "non si applicano le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 267/2000.

La disposizione di cui al comma 3 art. 27 della legge regionale 37 è scaturita dalla conclamata esigenza di conseguire comunque un risparmio di risorse che ha così consentito di mantenere in essere, in Toscana, 14 Comunità Montane. E' pur vero che ciò è indubitabilmente avvenuto in danno dei Comuni appartenenti alla Comunità dell'Arcipelago sicuramente bisognosi di tutela univocamente confermata dalla legislazione nazionale vigente.

L'insularità infatti è più di un semplice indicatore di disagio, su cui riversare eventuali contributi finanziari, ma costituisce realtà unica e diversa cui deve accompagnare un'autonoma considerazione mediante provvedimenti diretti ed esclusivi.

D'altro canto il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, successivo alla data di emanazione della Legge regionale di cui trattasi, fissa nuovi limiti di erogazione dei fondi statali per le Comunità Montane escludendo, di fatto, quelle che "si trovano ad un'altitudine media inferiore a 750 metri s.l.m.". Questo nuovo regime legislativo obbliga il Consiglio regionale ad aggiornare la propria legge 37 mediante un nuovo e diverso riordino delle Comunità Montane che potranno beneficiare dei trasferimenti erariali.

In tale prospettiva si valuta che delle 14 Comunità montane rimaste in vita solo 2 possano, nel nuovo quadro normativo, beneficiare degli stanziamenti erariali.

A questo punto è indispensabile riconsiderare con immediatezza l'abrogazione della citata norma della legge regionale 37 che inibisce l'esistenza della Comunità dell'Arcipelago, provocando, fra l'altro, la perdita della possibilità di beneficiare di trasferimenti erariali.

Si propone pertanto, con la presente proposta di legge, che l'articolo 27 della legge 37 venga modificato cassando l'articolo 27 "disposizioni per l'arcipelago toscano" e in luogo di esso prevederne espressamente che tutti i Comuni dell'Isola d'Elba di Capraia Isola e Isola del Giglio costituiscono Comunità dell'Arcipelago ai sensi dell'art. 29 del TUEL.

In conclusione si ritiene che l'unione dei Comuni, che pur rappresenta uno strumento di adesione volontaria utile alla gestione associata di funzioni amministrative, non abbia, nel caso di specie, i medesimi vantaggi in termini di erogazione di risorse di cui la Comunità delle Isole invece può beneficiare ma anzi dovrebbe sopportare l'onere finanziario del trasferimento di personale ed organizzazione della disciolta Comunità Montana.